



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IN TEMA DI LAVORO AGILE

- Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 6;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione);
- Visto** il decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione);
- Vista** la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 14;
- Visto** la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il Capo II;
- Visto** il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni locali triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026 e, in particolare, gli articoli 9 (Linee generali per il lavoro agile) e l'articolo 21 (Contrattazione integrativa: materie);
- Visto** il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale con qualifica dirigenziale per il triennio 2021-2023, sottoscritto in data 12 settembre 2022;
- Vista** la deliberazione 5 marzo 2026, n. U00046 (Atto d'indirizzo alla Presidente della delegazione trattante in tema di lavoro agile);
- Visto** il "Pre-accordo di contrattazione collettiva integrativa in tema di lavoro agile";
- Preso atto** della sottoscrizione avvenuta in sede di delegazione trattante del comparto del 23 marzo 2026 del menzionato Pre-accordo di contrattazione collettiva integrativa;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Preso atto con riferimento al su menzionato pre-accordo, della certificazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio in merito alla compatibilità dei costi dello stesso con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di legge inerenti i contratti collettivi integrativi trasmessa con nota del 30 marzo 2026 prot. R.U. n. 9329;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 marzo 2026, n. U00060 (Approvazione Pre-accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nella seduta della delegazione trattante di area del 23 marzo 2026. Autorizzazione alla definitiva sottoscrizione);

Visto l'Allegato A, concernente l'individuazione dei casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

di approvare, così come previsto dall'allegato A, concernente l'individuazione dei casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile;

Roma, 31 marzo 2026

Per l'Amministrazione

La Presidente della delegazione di parte pubblica

_____ F.to

La delegazione di parte sindacale

FEDIRETS _____ F.to

CISL FP _____ F.to

UIL FPL _____ F.to

Disciplina di lavoro agile: individuazione dei casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile.

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 4 del Disciplinare di cui all'Allegato 9 del PIAO 2026-2028 in servizio presso il Consiglio regionale che documentino particolari necessità ed esigenze di salute, personali o familiari, può essere esteso il numero di giornate di attività lavorativa svolta in modalità agile rispetto a quanto previsto per il restante personale ai sensi del medesimo Allegato, nei seguenti casi:
 - a) disabilità psico-fisica del dipendente certificata da struttura sanitaria pubblica competente;
 - b) assistenza a coniuge, o convivente ai sensi della normativa in materia di convivenza e unioni civili, figli e parenti o affini entro il terzo grado, purché conviventi, in situazioni di gravità psico-fisica accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
 - c) dipendenti che abbiano figli con certificazioni DSA (disturbi specifici apprendimento) come previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) ovvero con BES (Bisogni educativi speciali), fino al raggiungimento del limite di età per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - d) genitore unico con uno o più figli conviventi di età minore di 14 anni;
 - e) esigenze di cure mediche per i figli minori debitamente certificate da struttura sanitaria pubblica competente;
 - f) età superiore ai 65 anni;
 - g) esigenze di natura personale connesse allo spostamento casa-lavoro qualora il dipendente abbia una dimora abituale, così come comunicato al datore di lavoro, distante dalla sede di lavoro più di 60 km di percorrenza a tratta. Ai fini della misurazione della distanza sarà utilizzata l'applicazione Google Maps tenendo conto del percorso più breve.
2. La stipula dell'accordo in deroga avviene tramite una nuova istanza, che stabilisce un numero aggiuntivo di giornate in lavoro agile, concordate e programmate con il dirigente tenuto conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche dell'attività lavorativa e delle necessità del dipendente di cui al comma 1.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il dirigente può valutare le richieste dei dipendenti che dimostrino, sulla base delle situazioni rappresentate e/o debitamente certificate, la sussistenza di condizioni idonee a giustificare, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio, lo svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa in modalità agile oltre il limite massimo di giornate previsto all'Allegato 9 del PIAO 2026-2028. La durata dell'accordo individuale in deroga del presente comma non può eccedere i tre mesi, salvo facoltà di proroga in caso di perdurare delle condizioni che ne hanno determinato la stipula.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, sono applicate le disposizioni di cui all'Allegato 9 del PIAO 2026-2028.